

Aliquote I.M.U. 2019

1) Abitazione principale e relative pertinenze escluse dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze che invece sono tenute al versamento nella misura dello **5,8%** con detrazioni di legge;

2) Altri immobili (inclusi quelli di categoria D con riserva statale del 7,6%) complessiva **aliquota al 9,4**

3) Terreni agricoli **aliquota al 7,6%**; sono esonerati dal versamento dell'I.M.U. quei terreni ricadenti in zone svantaggiate e precisamente quelli ricompresi nei fogli di mappa da 1 a 30 e da 33 a 39; sono parimenti esonerati dal versamento dell'I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

4) Aree edificabili **aliquota al 7,6 %** ;

ATTENZIONE, per le Aree edificabili, a valere dall'anno di imposta 2019 il valore venale di comune commercio, già individuato ai fini ICI, varia in funzione dello stato procedimentale degli strumenti attuativi ed in particolare:

- esso viene ridotto del **40 % per le aree non ancora interessate da alcuno strumento urbanistico attuativo;**

- **per le aree già interessate e ricomprese in piani adottati e/o approvati, il valore viene ridotto del 15% rispetto a quello unitario vigente;**

- **in presenza di piani attuativi già convenzionati ai sensi di legge il valore già determinato resta invariato.**

Si fa presente che, le aliquote come sopra indicate, sono quelle indicate nella Delibera di approvazione del Bilancio n°17 del 26/03/2019 che non ha variato le aliquote dal 2013 (D.C.C. n°76 del 29/11/2013).

Aliquote TASI 2019

1) Abitazione principale e relative pertinenze: sono escluse dal versamento tanto per il possessore quanto per il detentore (utilizzatore e suo nucleo familiare) ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che versano la **TASI nella misura del 0,2%**

2) Altri immobili (inclusi quelli di categoria D con riserva statale del 7,6%) complessiva aliquota all'**1,2%**;

3) Aree edificabili aliquota del **2,5%**

4) Aree condominiali ad uso esclusivo aliquota del **1,0%**;

5) Fabbricati rurali aliquota del **1,0%**.

N.B. Ai sensi del comma 681, art.1, della L.147/2013 modificato dalla L.208/2015, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal regolamento del 30% mentre la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'occupante e il suo nucleo familiare **non siano proprietari dell'immobile** ma vi abbiano eletto la propria residenza, la TASI non è dovuta per l'occupante mentre per il titolare del diritto reale è dovuta nella misura del 70% e con l'aliquota stabilita per gli altri immobili all'**1,2%**.